

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2022
394/2022/R/EEL

COMPLETAMENTO DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE MICROIMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 208/2022/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1215^a riunione del 2 agosto 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2021, 140/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2021, 532/2021/E/com;

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno, 291/2022/I/eel (di seguito: deliberazione 291/2022/I/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 45/2022/R/eel);
- la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica in data 7 giugno 2022 (prot. Autorità 25352 dell’8 giugno 2022) di trasmissione dello schema di decreto recante prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: comunicazione del 7 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;

- con il TIV, l’Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell’ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l’altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 183/20, ne ha disposto il superamento, rispettivamente, alla data del 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e a quella del 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60), posticipando di un anno la previgente scadenza (di gennaio 2022) fissata dal decreto-legge 162/19;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici del gas naturale mentre, con riferimento ai clienti domestici dell’energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuano a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del MiTE (art. 16-ter, commi 1 e 2); il medesimo decreto-legge (art. 16-ter, comma 3) ha altresì prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell’attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva UE 2019/944;
- la citata legge 124/17 (a più riprese novellata) ha inoltre intestato all’Autorità e all’allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: MiTE) degli specifici adempimenti; in particolare:
 - i. all’Autorità il duplice compito di:
 - a. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
 - b. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “*servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica*” (originariamente denominato da tale legge “*servizio di salvaguardia*”), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;

- ii. al MiTE, tra l'altro, di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire, sentite l'Autorità e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, l'Autorità:
 - (i) ha pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele gradualistiche destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - (ii) in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20 che ha fissato al 1 gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, ha pubblicato il documento per la consultazione 45/2022/R/eel riguardante il servizio a tutele gradualistiche destinato alle microimprese (di seguito: STG per le microimprese) da cui è originata la deliberazione 208/2022/R/eel;
- la predetta deliberazione 208/2022/R/eel ha definito: (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e (B) le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- con specifico riferimento alle condizioni economiche di erogazione del servizio (A), la citata deliberazione prevede, tra l'altro, che sia applicato al cliente un prezzo relativo alla materia energia pari alla somma di:
 - (i) un prezzo variabile soggetto ad aggiornamenti periodici a copertura dei costi di approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento, incluso il corrispettivo mercato di capacità ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento, di aggregazione misure e $DISP_{BT}$);
 - (ii) un corrispettivo specifico definito dall'Autorità prima delle procedure concorsuali, in quota energia (c€/kWh), a copertura dei costi di sbilanciamento di un operatore efficiente del libero mercato (C_{SEM});
 - (iii) un prezzo unico a livello nazionale, espresso c€/POD/anno, determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi in sede di gara, che incorpora le restanti voci di costo (parametro δ) a eccezione dei punti di prelievo associati a illuminazione pubblica per cui il corrispettivo è convertito in quota energia;

- (iv) un corrispettivo (in c€/kWh), a copertura dei saldi di perequazione relativi al STG per le microimprese (corrispettivo C_{PSTGM});
- con riferimento alle regole di aggiudicazione del servizio attraverso procedure concorsuali (B), la citata deliberazione, prevede, in sintesi:
 - a. l'affidamento ad Acquirente Unico del compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate;
 - b. un'asta iterativa ascendente simultanea la quale prevede che:
 - a ciascun turno il banditore dichiara per ciascuna area il prezzo (cd. "prezzo corrente"), rispetto al quale i partecipanti comunicano al banditore se si impegnano irrevocabilmente o meno a servire l'area a quel prezzo;
 - il prezzo corrente sia ridotto ad ogni turno successivo per ogni area in cui vi siano almeno due offerenti (cd. partecipanti attivi) mentre resti di valore uguale a quello del turno precedente in presenza di un solo partecipante attivo ovvero in assenza di offerte per una o più aree;
 - ciascun partecipante possa offrire, tra un turno e l'altro, per un numero massimo di aree (cd. *eligibility*) pari a quello per cui ha offerto nel turno precedente, anche se diverse da quelle in cui ha offerto prima (cd. *activity rule*), ad eccezione dell'ipotesi in cui l'operatore risulti essere l'unico offerente per una o più aree (cd. aggiudicatario temporaneo) nel qual caso è obbligato a mantenere la propria offerta anche al turno successivo;
 - a partire dal secondo turno di gara ciascun partecipante possa offrire, per una sola volta, per ciascuna area, un prezzo di valore intermedio tra quello del turno corrente e quello del turno precedente;
 - l'asta venga reiterata fino a quando per due turni successivi non ci sia al massimo un offerente per tutte le aree territoriali ovvero al raggiungimento del numero massimo di turni di gara fissati nel Regolamento di gara;
 - c. l'applicazione di un tetto massimo (*cap*) al prezzo ammesso in sede di gara ulteriormente aumentato in occasione dell'asta di riparazione; entrambi i valori del tetto non sono rivelati anticipatamente ai partecipanti prima delle procedure concorsuali ma solo in esito alle stesse;
 - d. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, pari a quattro, ossia, al 35% delle aree totali di erogazione del servizio;
 - e. il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte;
 - f. l'assegnazione del servizio agli aggiudicatari per un periodo di quattro anni;
 - la deliberazione 208/2022/R/eel ha poi rinviato a successivo provvedimento la definizione:
 - del valore del corrispettivo C_{SEM} ;
 - dei criteri di riduzione del prezzo corrente in ciascun turno e i relativi valori che non saranno rivelati preventivamente ai partecipanti alle gare per evitare fenomeni di collusione;

- il valore del tetto massimo alle offerte ammesse in sede di gara, da rendere noto ai partecipanti solo a conclusione delle procedure concorsuali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il MiTE, con comunicazione del 7 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis* della legge 124/17, lo schema di decreto ministeriale finalizzato a individuare i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di tutela di prezzo ai fini dell'acquisizione del parere dell'Autorità previsto dalla citata legge;
- con la deliberazione 291/2022/I/eel, l'Autorità ha reso il parere sul predetto schema di decreto.

RITENUTO CHE:

- in vista dell'approssimarsi delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese previste per il mese di settembre 2022, sia necessario e urgente stabilire i valori del corrispettivo C_{SEM} che concorrono alla formazione del prezzo applicato ai clienti che saranno ivi riforniti, a partire da gennaio 2023, con congruo anticipo rispetto alle stesse così da permettere ai partecipanti di tenerne conto ai fini della formulazione della propria offerta;
- per le medesime ragioni di cui sopra, si debbano determinare i valori di riduzione del prezzo corrente tra i turni di gara e del *cap* applicato ai prezzi offerti in sede di gara;
- con riferimento alle condizioni economiche del STG per le microimprese, sia pertanto opportuno determinare il corrispettivo C_{SEM} (espresso in €/kWh), a partire dai dati storici dei costi di sbilanciamento di un campione significativo di utenti del dispacciamento messi a disposizione da Terna ed effettuando un'analisi comparativa con i costi di Acquirente unico;
- con riferimento ai valori e ai criteri di riduzione del prezzo corrente sia opportuno prevedere:
 - un prezzo corrente, per il primo turno di gara, di valore uguale per tutte le aree territoriali, così da non influenzare le valutazioni dei partecipanti di gara in merito al valore da attribuire a ciascuna area territoriale in funzione del livello di rischiosità del servizio a questa associato e anche perché trattasi di una soluzione di più semplice implementazione;
 - un livello di riduzione del prezzo corrente tra un turno e il successivo (espresso in valore assoluto) uguale per tutte le aree territoriali ma variabile e decrescente al raggiungimento di una determinata soglia di prezzo corrente per ciascuna area; ciò comporta una riduzione in misura maggiore del prezzo corrente fino a che il prezzo corrente si assesta su valori relativamente più alti per poi ridursi al raggiungimento di livelli di prezzo corrente più bassi; simile criterio dovrebbe permettere di raggiungere più velocemente (ossia, entro un numero di turni minore), nella fase iniziale dell'asta, valori di prezzo corrente che si ipotizzano

- essere maggiormente in linea rispetto ai costi di erogazione del servizio, stimati sulla base delle informazioni di costo di un campione di operatori rappresentativo del mercato *retail*, e, una volta raggiunti i predetti valori, la minore ampiezza del livello di riduzione del prezzo corrente tra un turno e il successivo dovrebbe evitare che tale riduzione risulti eccessiva rispetto alla disponibilità di alcuni operatori partecipanti all'asta di offrire per una o più aree;
- che il livello di riduzione del prezzo corrente tra un turno e l'altro e la soglia di prezzo al raggiungimento della quale questo livello varia, siano resi noti ai partecipanti alle procedure concorsuali da Acquirente unico all'inizio dell'asta così da evitare che la conoscenza anticipata di tale informazione possa favorire fenomeni collusivi tra gli operatori;
 - che la determinazione del valore del *cap* sia effettuata cercando di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di prevenire il rischio di prezzi sproporzionati rispetto al costo del servizio in cui si potrebbe incorrere qualora in certe aree le gare risultino scarsamente competitive e dall'altro, di limitare il rischio di aree non assegnate; sia pertanto opportuno effettuare tale quantificazione a partire dalla stima dei costi di erogazione del servizio nelle varie aree territoriali sulla base delle informazioni di costo di un campione di operatori rappresentativo del mercato *retail*;
 - che i predetti valori del *cap* non siano necessariamente coincidenti, con riferimento a tutte le aree territoriali, con il valore del prezzo corrente del primo turno di gara e pertanto, in alcuni casi, i *cap* possano essere di valore inferiore a tale primo prezzo corrente;
 - che la percentuale di incremento del *cap* da applicare ai prezzi offerti in occasione delle aste di riparazione sia fissata ad un livello tale da limitare, per quanto possibile, il potenziale rischio di esercizio di potere di mercato che potrebbe verificarsi in occasione di tali aste a fronte della carenza di offerte;
- gli interventi di cui sopra non debbano essere sottoposti a preventiva consultazione ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A in quanto attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione.

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel:
 - i. all'articolo 41, comma 41.10 le parole "determinato dall'Autorità prima delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità" sono sostituite dalle seguenti "di cui alla Tabella 18";
 - ii. dopo la Tabella 17 è inserita la seguente tabella:

Tabella 18: corrispettivo C_{SEM} di cui al comma 41.10

Corrispettivo C_{SEM}	centesimi di euro/kWh
	0,045 c€/kWh

2. di approvare il valore iniziale del prezzo corrente e i relativi livelli di riduzione tra i turni di gara di cui all'articolo 10, comma 10.1 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;
3. di prevedere che i valori di cui al precedente punto 2. siano resi noti ai partecipanti il primo giorno di svolgimento dell'asta per l'assegnazione del STG per le microimprese e prima che la stessa abbia inizio, con le modalità definite da Acquirente unico;
4. di approvare il valore del tetto massimo di cui all'articolo 10, comma 10.2 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel nonché il valore del tetto da applicare in occasione delle aste di riparazione di cui all'articolo 10, comma 10.3 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
5. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente unico S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini